

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **37/2012** (ECLI:IT:COST:2012:37)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **QUARANTA** - Redattore: **GALLO F.**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **15/02/2012**

Deposito del **23/02/2012**; Pubblicazione in G. U. **29/02/2012**

Norme impugnate: Art. 85, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.

Massime: **36113**

Atti decisi: **ord. 192/2011**

ORDINANZA N. 37

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra la s.p.a. Equitalia Emilia Nord e Contini Contino, con ordinanza del

24 febbraio 2011, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di una procedura di riscossione coattiva di crediti, anche tributari, effettuata mediante espropriazione immobiliare e promossa, nei confronti di un debitore, dall'agente della riscossione, cioè dalla s.p.a. Equitalia Emilia Nord, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza depositata il 24 febbraio 2011, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - a norma del quale: «Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento» - , «nella parte in cui prevede che l'assegnazione allo Stato abbia luogo "per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede", anziché "per [...] il prezzo base del terzo incanto"»;

che il Giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, che: a) la s.p.a. Equitalia Emilia Nord aveva promosso «procedura esecutiva esattoriale» immobiliare per un credito di € 38.611,20 - di cui € 479,60 per «"tributo erariale"» - , comprensivi di mora, compensi e spese di procedura, come risulta dall'istanza depositata in data 25 marzo 2010; b) nel corso della procedura di riscossione esattoriale erano stati effettuati tre incanti dell'immobile eseguito - in data, rispettivamente, 18 novembre 2009, 9 dicembre 2009 e 13 gennaio 2010 - andati tutti deserti; c) la base d'asta del terzo incanto era stata di € 72.275,00; d) con istanza del 25 marzo 2010, l'agente della riscossione aveva chiesto, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'assegnazione dell'immobile pignorato allo Stato per il minor prezzo tra detta base d'asta del terzo incanto e la somma per la quale si procede e quindi, «seppure implicitamente, l'assegnazione al prezzo corrispondente alla "minor [...] somma per la quale si procede" e cioè per il credito tributario di Euro 479,60»; e) la causa era stata trattenuta a riserva, per provvedere sull'istanza di assegnazione;

che il medesimo Giudice premette poi, in punto di diritto, che: a) in base al comma 2 dell'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 (secondo cui, a seguito dell'istanza dell'agente della riscossione di assegnazione dell'immobile allo Stato, il giudice dell'esecuzione, in caso di esito negativo del terzo incanto, «dispone l'assegnazione»), il giudice dell'esecuzione non ha il potere discrezionale di non far luogo all'assegnazione allo Stato né può rifiutare l'emissione del decreto di trasferimento quando lo Stato abbia versato il prezzo nel termine assegnatogli; b) tale assegnazione ha natura "sostitutiva" della vendita forzata ed il prezzo versato dallo Stato, pari alla minor misura tra la base d'asta del terzo incanto ed il credito tributario per il quale si procede, è acquisito alla massa attiva di cui all'art. 509 del codice di procedura civile ed assegnato all'esattore ovvero distribuito tra l'esattore e gli eventuali concorrenti, in ragione delle rispettive cause di prelazione (art. 84 del d.P.R. n. 602 del 1973; art. 596 cod. proc. civ.); c) l'indicata disciplina esclude sia la corresponsione di conguagli a carico dello Stato sia l'incremento del prezzo di assegnazione nel caso di differenza tra il minore importo del credito tributario e la maggiore base d'asta del terzo incanto; d) il «credito per cui si procede», menzionato dalla disposizione denunciata, è esclusivamente quello tributario, senza che rilevino i diversi crediti eventualmente concorrenti al riparto ed aventi prelazione anteriore a quelli dell'esattore, considerato che l'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 non rinvia né all'art. 589 cod. proc. civ. (secondo cui «l'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di

pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506») né all'art. 506 cod. proc. civ. (il quale indica, per l'assegnazione, «un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente»); e) siffatta interpretazione del menzionato quadro normativo e, in particolare, della disposizione denunciata, è «l'unica possibile, utilizzando gli ordinari strumenti ermeneutici di cui dispone il giudice ordinario», non essendo prospettabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa;

che, sulla base di tali premesse, il giudice a quo afferma, in punto di non manifesta infondatezza, che la disposizione denunciata, «nella parte in cui prevede che l'assegnazione allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché “per [...] il prezzo base del terzo incanto”», si pone in contrasto: a) con gli artt. 3 e 53 Cost., per «violazione dei principi di ragionevolezza rispetto ai mezzi e allo scopo e di eguaglianza in sé e in relazione al principio di capacità contributiva»; b) con gli artt. 3 e 42 Cost., per l'«irragionevole determinazione del prezzo per l'assegnazione coattiva»;

che, con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il rimettente osserva che la disciplina denunciata presenta tre diversi profili di contrasto con la Costituzione, in quanto: a) il parametro del credito non è idoneo a stabilire un ragionevole prezzo di acquisto coattivo di un immobile; b) irragionevolmente, «ceteris paribus, premia l'accumulazione del debito» tributario; c) non trova giustificazione nell'adempimento dell'obbligazione tributaria e, quindi, viola il principio di capacità contributiva;

che, sotto il primo profilo, il Giudice a quo assume che, secondo ragione, l'assegnazione dell'immobile allo Stato, in quanto sostitutiva della vendita, potrebbe avvenire solo con il versamento del prezzo ribassato che funge da base d'asta del terzo incanto (anche a tener conto delle esigenze pubblicistiche sottostanti all'esecuzione esattoriale) e non certo del prezzo pari alla misura del credito tributario per il quale si procede: ammontare, questo, che costituisce una «variabile indipendente dal valore dell'immobile [...] neppure indirettamente collegata» con esso;

che, sotto il secondo profilo, sempre per il medesimo Giudice, la disciplina denunciata è irragionevole, perché «premia» il contribuente che ha un debito tributario di ammontare superiore alla base d'asta, mentre sfavorisce il contribuente debitore di tributi per un ammontare complessivo inferiore a detta base, il quale, a seguito dell'assegnazione del suo immobile allo Stato, subisce, «oltre alla perdita dell'immobile, anche l'ulteriore falcidia rappresentata dalla differenza tra base d'asta e tributo insoluto»;

che, sotto il terzo profilo, sempre ad avviso del rimettente, la fissazione del prezzo di assegnazione dell'immobile in base al criterio della minor somma tra base d'asta e credito tributario per cui si procede, pur non avendo la funzione di sanzionare l'inadempienza del contribuente, tuttavia impone a quest'ultimo - nell'evenienza, meramente casuale, che il debito tributario sia inferiore al prezzo base del terzo incanto - di subire un sacrificio patrimoniale superiore (per l'entità della differenza tra la base d'asta ed il debito tributario) a quello commisurato alla sua capacità contributiva e, quindi, a quello corrispondente all'obbligazione tributaria (e relativi accessori), come accertata e risultante dall'estratto di ruolo;

che, sempre con riguardo a tale profilo, il Giudice a quo sottolinea che il principio di capacità contributiva è applicabile anche nella fase della riscossione dei tributi, perché il citato «art. 53 comma 1° Cost. non distingue il momento fisiologico dell'adempimento dalle patologie del rapporto di imposta» e perché «il concorso alle spese pubbliche si attua [...] con l'adempimento, spontaneo o coattivo, della pretesa tributaria»;

che, con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 42 Cost., il rimettente osserva che l'assegnazione dell'immobile allo Stato ad un prezzo pari all'ammontare del credito

tributario e, quindi, inferiore al prezzo base del terzo incanto, non costituisce il «serio ristoro» che la giurisprudenza costituzionale richiede per l'indennizzo da corrispondersi in caso di espropriazione per pubblica utilità ai sensi del terzo comma dell'art. 42 Cost. (Corte costituzionale, sentenze n. 348 del 2007 e n. 5 del 1980);

che, secondo il Giudice a quo, il principio «del serio ristoro», pur se previsto per l'indennizzo a seguito di espropriazione per pubblica utilità o di altri atti ablatori disposti dalla pubblica amministrazione, è applicabile anche nell'ipotesi di altri trasferimenti coattivi della proprietà privata, quale quello di specie, perché «quando lo Stato esercita la potestà, con determinazione ex uno latere e fuori da un contesto negoziale, di acquistare un bene privato, il corrispettivo dello scambio deve essere "congruo, serio ed adeguato" ossia deve assumere a parametro - pur potendo discostarsene al ribasso per contemperare interessi pubblici e privati - "il valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso" (Corte Cost. 30/1/1980 n. 5) e non può legittimamente basarsi su "elementi del tutto sganciati da tale dato" (Corte Cost. 24/10/2007 n. 348)»;

che, quanto alla rilevanza, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia, dopo avere ribadito che l'interpretazione della disposizione denunciata sopra indicata è «l'unica possibile» e che non è prospettabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, afferma che, nella specie: a) sussistono tutte le condizioni per far luogo all'assegnazione allo Stato dell'immobile per un prezzo pari alla «somma per la quale si procede», invece che per il maggior importo del prezzo base del terzo incanto andato deserto; b) solo la richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale «comporterebbe il rigetto dell'istanza di assegnazione oppure il suo accoglimento ma al "prezzo base del terzo incanto"»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate;

che, quanto al dubbio prospettato dal rimettente in ordine alla ragionevolezza del denunciato art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, «rispetto allo scopo e al principio di uguaglianza», l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che la scelta del legislatore di prevedere l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede «non risulta irragionevole», tenuto conto che: a) le argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 383 del 1988, per dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 87 e 51 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente prima della riforma attuata con il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sono valide anche nell'«attuale contesto normativo, in parte mutato», e nonostante la «diversa prospettazione della questione» da parte del giudice a quo; b) il rimettente non ha considerato né che il prezzo base del terzo incanto non può costituire un «utile parametro di riferimento», considerato che per quel prezzo l'immobile «non è risultato "appetibile" sul mercato», né che, «per lo Stato la devoluzione rappresenta un "acquisto coattivo"» di detto immobile, con la conseguenza che «L'accoglimento della questione [...] comporterebbe [...] per lo Stato l'acquisto (coattivo) di un immobile [...] ad un valore risultato non appetibile sul mercato, ossia un esito che non potrebbe ritenersi congruo e ragionevole»; c) l'istituto censurato è «preordinato a fronteggiare la invendibilità del bene esegutato evitando che la procedura esecutiva si estingua per mancanza di offerte e non è pregiudizievole per i creditori, che partecipano comunque alla distribuzione del ricavato dall'assegnazione, potendo essi stessi partecipare agli incanti»;

che, quanto al parametro di cui all'art. 53 Cost., la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri afferma che esso non è, nella specie, conferente, atteso che il principio di capacità contributiva «attiene alla genesi dell'obbligazione tributaria, ovvero al momento in cui si verifica il presupposto dell'imposizione» (cita, in proposito, l'ordinanza della Corte

costituzionale n. 181 del 2007) e non riguarda la «fase patologica dell’obbligazione tributaria», ossia la «fase della riscossione di somme già resesi definitive», nella quale invece si inserisce la disposizione denunciata;

che priva di fondamento è, infine, secondo la medesima Avvocatura, anche la questione sollevata in riferimento all’art. 42 Cost., perché detto parametro costituzionale riguarda l’istituto dell’espropriazione per motivi di interesse generale, che fa sorgere, in capo all’espropriato, un interesse legittimo all’indennizzo e non quello, ad essa estraneo, della espropriazione forzata (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 1971; n. 93 del 1964; n. 42 del 1964).

Considerato che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia dubita della legittimità dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale, nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito effettuata mediante espropriazione immobiliare, dispone che: «Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento»;

che la disposizione – applicabile solo «se si procede per entrate tributarie dello Stato» (art. 30, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337») – è denunciata «nella parte in cui prevede che l’assegnazione allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché “per [...] il prezzo base del terzo incanto”»;

che, secondo il Giudice rimettente, la disposizione denunciata contrasta con: a) gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per «violazione dei principi di ragionevolezza rispetto ai mezzi e allo scopo e di egualianza in sé e in relazione al principio di capacità contributiva»; b) gli artt. 3 e 42 Cost., per l’«irragionevole determinazione del prezzo per l’assegnazione coattiva»;

che questa Corte, con la sentenza n. 281 del 2011, successiva alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, ha affermato che l’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, viola l’art. 3 Cost., perché, prevedendo che l’immobile sia assegnato allo Stato per il prezzo costituito dalla somma per la quale si procede, stabilisce il prezzo del trasferimento in un ammontare che, irragionevolmente, «prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può anche essere irrisorio» e ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma denunciata «nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché per il prezzo base del terzo incanto»;

che, a seguito della suddetta sentenza, le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sono divenute prive di oggetto;

che la norma censurata è stata espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc e, pertanto, il Giudice a quo non deve valutare la perdurante rilevanza delle questioni sollevate, valutazione questa che, sola, potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente;

che le questioni sollevate devono, per tali ragioni, essere dichiarate manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 225, n. 215, n. 85, n. 55, n. 19 e n. 5 del 2011; n. 298 e n. 11 del 2010).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.